



Repubblica Italiana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e
Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione Regionale

Prot. n. 7500

Palermo 5/3/2026

CIRCOLARE N. 10

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE STRUTTURE INTERMEDIE DELLA RAGIONERIA
GENERALE

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di gabinetto

AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di gabinetto

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE SICILIANA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A SICILIA DIGITALE S.p.A.

L O R O S E D I

Il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che gli Enti devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario. Analogamente, il comma 8 dell'art. 63 del medesimo decreto prevede che, in attuazione

del principio contabile della competenza finanziaria, le Regioni provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento, anche parziale.

Pertanto, per la predisposizione del Rendiconto generale, bisogna effettuare una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione dei residui mira ad individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Il citato art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede anche che il Rendiconto generale, nel dare dimostrazione dei risultati della gestione dell'esercizio, riporti in allegato un apposito elenco dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Si ricorda che dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi sia quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sia le poste afferenti alle partite di giro.

La presente circolare dà avvio alle attività del Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025, sia per gli impegni assunti nell'anno 2025 e non liquidati (1R) sia per i residui provenienti da esercizi precedenti (2024 e ante) risultati scaduti ed esigibili al 31/12/2024 (2L), quindi già riportati come residui passivi nel Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024, nella misura in cui essi non siano stati – in tutto o in parte - pagati nè eliminati.

Come da circolare della Scrivente n. 1 del 9/1/2026, rimane consentito sia liquidare sull'esercizio 2025 gli impegni assunti in tale anno - qualora ne ricorrano i presupposti di legge - sia effettuare pagamenti per gli impegni già liquidati, assunti nell'esercizio 2025 (1L) o negli esercizi precedenti (2L).

Si richiama ancora una volta l'attenzione delle Amministrazioni attive sulle singole fattispecie gestionali per le quali la Corte dei conti ha rilevato irregolarità in sede di verifica e di parifica dei

Rendiconti generali degli esercizi precedenti, nonché sulle osservazioni mosse dal Collegio dei Revisori dei conti per singoli atti riferiti ai precedenti documenti contabili consuntivi della Regione.

Si precisa che, per avviare il Riaccertamento dei residui, è stato necessario annullare le riduzioni di impegno non ancora definite ed inibire nuove riduzioni di impegni: qualora dovute, tali riduzioni dovranno essere operate nel presente Riaccertamento. In relazione a tali annullamenti disposti con la presente circolare, si fa carico alle rispettive competenti Amministrazioni di regolarizzare i correlati atti amministrativi.

Inoltre, è stata inibita ogni forma di regolarizzazione contabile mediante l'utilizzo degli impegni residui relativi all'esercizio 2025: pertanto, con riferimento ai sospesi di uscita non ancora regolarizzati, le Amministrazioni interessate dovranno provvedere alla relativa sistemazione contabile **entro e non oltre il 20/3/2026**, mediante l'utilizzo dei capitoli di spesa già istituiti con il D.P. Reg. n. 541/2016 e s.m.i., uno di parte corrente e uno in conto capitale per ciascun Assessorato:

- parte corrente (da 888801 a 888813, nonché 881111 per la spesa a carico del F.S.N.);
- conto capitale (da 999901 a 999913, nonché 991111 per la spesa a carico del F.S.N.).

Come per gli anni precedenti, sia le Amministrazioni attive sia le Ragionerie centrali espleteranno tutta l'attività del Riaccertamento dei residui passivi utilizzando esclusivamente l'applicativo SCORE, tramite le funzioni "Gestione Riaccertamento -> Residui Passivi Nuova Formazione" e "Gestione Riaccertamento -> Residui Passivi Vecchia Formazione (ex Monitoraggio Residui Passivi)".

Sotto il profilo operativo, come di consueto, SCORE assegna alle Amministrazioni, per competenza, i residui passivi da sottoporre al Riaccertamento ordinario (escludendo quelli del Perimetro Sanitario e delle Partite di Giro).

Ciascun dirigente apicale assegnerà i capitoli di spesa a ciascuna Struttura interna, intermedia o unità operativa di base, affinché questa provveda ad inserire su SCORE le determinazioni relative al Riaccertamento:

Riaccertamento dei residui passivi di vecchia formazione (impegni ante 2025 - 2L)

Per tali residui, poiché si tratta di impegni per obbligazioni già scadute, codeste Amministrazioni dovranno specificare se trattasi di:

- a) residui esigibili da conservare nella gestione dei residui;
- b) residui da eliminare definitivamente in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche esistenti.

I residui di vecchia formazione dovranno essere conservati se e nella misura in cui la sottostante obbligazione giuridica passiva della Regione continui a sussistere; i residui conservati continueranno a concorrere negativamente alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio.

Invece, qualora l'obbligazione giuridica passiva sottostante non risulti più sussistente per qualsiasi ragione, il residuo passivo deve essere eliminato e le relative somme confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2025.

- I competenti Uffici delle Amministrazioni attive potranno mantenere o eliminare, in tutto o in parte, le singole partite sottoposte al Riaccertamento, **entro e non oltre il 13/3/2026**;
- Le Ragionerie centrali, previa verifica, provvederanno a validare su SCORE i dati inseriti dai competenti Uffici, **entro e non oltre il 19/3/2026**.

Qualora le Ragionerie centrali muovano rilievi sulle determinazioni delle Amministrazioni attive, le predette scadenze sono postergate rispettivamente **al 23/3 e al 24/3/2026**.

Riaccertamento dei residui passivi di nuova formazione (impegni 2025 - 1R)

Tali poste saranno **disponibili su SCORE a partire dal 16/3/2026**: per esse codeste Amministrazioni dovranno specificare se trattasi di:

- a) residui esigibili da conservare nella gestione dei residui;
 - b) residui da eliminare definitivamente in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche esistenti;
 - c) residui da reimputare all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata: si ricorda che la reimputazione della spesa può avvenire in corrispondenza della reimputazione della correlata entrata – da operare in sede del successivo Riaccertamento ordinario dei residui attivi - o, in caso contrario, mediante l'applicazione del FPV.
- **A partire dal 16/3/2026** i competenti Uffici delle Amministrazioni attive potranno mantenere o eliminare o reimputare, in tutto o in parte, le singole partite sottoposte al Riaccertamento, **entro e non oltre il 20/3/2026**;
 - Le Ragionerie centrali, previa verifica, provvederanno a validare su SCORE i dati inseriti dai competenti Uffici, **entro e non oltre il 26/3/2026**.

Qualora le Ragionerie centrali muovano rilievi sulle determinazioni delle Amministrazioni attive, le predette scadenze sono postergate rispettivamente **al 30/3 e al 31/3/2026**.

Come per gli anni precedenti, per le somme che saranno dichiarate “da mantenere” in quanto scadute ed esigibili al 31/12/2025, la determinazione della competente Amministrazione attiva costituirà sia conferma dell'esistenza della documentazione comprovante il diritto del creditore sia dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite.

La delibera della Giunta regionale che approverà il Riaccertamento ordinario dei residui costituirà il formale provvedimento amministrativo di liquidazione: infatti, sotto il profilo oggettivo e sostanziale il mantenimento della posta tra i residui richiede che in sede di Riaccertamento venga verificata la sussistenza del presupposto dell'avvenuta scadenza dell'obbligazione giuridica sottostante e quindi della liquidabilità della spesa; la sussistenza del presupposto viene acclarata dalla competente Amministrazione attiva ed il mantenimento tra i residui viene disposto con il pertinente provvedimento amministrativo, consistente nella deliberazione di competenza della Giunta regionale.

Si ritiene opportuno evidenziare alcune problematiche ricorrenti:

- si continua a riscontrare un elevato numero di impegni provenienti da ripetute reimputazioni operate negli anni, talvolta anche risalenti ad esercizi antichi; pertanto, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dei principi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- sussistono ancora numerose partite di importo irrisorio; pertanto, si invitano i Dipartimenti a verificare la reale necessità del loro mantenimento;
- per i residui passivi relativi ai limiti d'impegno (capitoli contrassegnati con nota D), il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/1992 e s.m.i. prevedeva che le somme non pagate, che non scadevano

nell'esercizio di riferimento, fossero automaticamente eliminate e contabilizzate fra le economie di spesa; invece, secondo i principi dell'Armonizzazione contabile, tale eliminazione non può operare automaticamente ma le singole partite che generano residui al 31/12 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario: resta fermo che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno essere utilizzate per nuove obbligazioni a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Concluse le operazioni descritte, ciascun Dipartimento regionale o Ufficio equiparato trasmetterà a questa Ragioneria generale e per conoscenza alla competente Ragioneria centrale l'elenco dei residui passivi mantenuti con anzianità superiore a 5 anni, precisando le ragioni della loro persistenza e fondatezza.

Ciascuna Amministrazione attiva dovrà produrre anche l'elenco dei residui passivi erroneamente mantenuti in Rendiconti di esercizi precedenti, per i quali l'obbligazione in verità non risulta ancora scaduta, compilando il format allegato.

Detti elenchi dovranno pervenire, anche in formato editabile, **entro e non oltre il 31/3/2026** all'indirizzo servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it, al fine di agevolare il loro inserimento nella Relazione sulla gestione che deve corredare il Rendiconto dell'esercizio 2025, in quanto l'art. 11, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. richiede tali elementi per l'adeguata informativa del documento contabile consuntivo.

Come sopra accennato, al fine di accelerare ulteriormente la spesa, durante le operazioni del Riaccertamento dei residui passivi permane la possibilità di effettuare ulteriori pagamenti: ovviamente, le Amministrazioni dovranno operare il Riaccertamento dei residui coerentemente con gli eventuali pagamenti in corso e, pertanto, non dovranno emettere titoli di spesa per importo superiore a quello del pertinente residuo o impegno liquidato, considerando anche l'eventuale riduzione disposta in sede di Riaccertamento.

Al fine di supportare le Amministrazioni, SCORE non consentirà di operare eventuali riduzioni di residui in sede di Riaccertamento se nel frattempo è intervenuto un pagamento che non lascia una disponibilità adeguata alla riduzione che si intende disporre.

Viceversa, se una posta è già stata oggetto di riduzione in sede di Riaccertamento e si vuole inserire su SCORE un mandato per un importo superiore a quello dell'impegno residuo (dopo le eventuali riduzioni), l'Amministrazione potrà comunque emettere il titolo di spesa: in tal caso SCORE archiverà nella banca dati la scheda già lavorata (incoerente con il pagamento effettuato) da rettificare e riproporrà automaticamente una nuova scheda di detta posta con i dati contabili aggiornati nello stato "*da compilare*"; l'Amministrazione dovrà lavorare senza indugio la scheda riproposta, rettificando le proprie precedenti determinazioni per il Riaccertamento del residuo interessato.

Si ricorda che l'applicativo SCORE rende disponibile in linea l'apposito manuale d'uso ed il CSU fornirà specifico supporto alle Amministrazioni ed alle Ragionerie centrali nell'uso delle funzionalità informatiche: il CSU può essere contattato al numero 091/7077777.

Per i profili amministrativo contabili di propria competenza, le Ragionerie centrali forniranno la consueta collaborazione alle Amministrazioni attive, al fine di rendere quanto più celeri le attività oggetto della presente circolare.

Si ribadisce la rilevanza delle attività in questione poiché qualsiasi tardivo adempimento ritarderà il riaccertamento ordinario dei residui e potrà pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025, causando l'applicazione alla Regione delle sanzioni di legge. Al riguardo, si evidenzia che i termini fissati dalla presente sono da intendersi "perentori" con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 10/2/2026 recante "*D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, art. 7, comma 2, come modificato dal D.P.Reg. 5 settembre 2019, n. 16 - Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per l'anno 2026. Approvazione*)".

Il Ragioniere Generale
f.to Gloria Giglio

Il Dirigente del Servizio
f.to Luciano Calandra

I Funzionari
f.to R. Piazza - f.to A. Mattina

Visto, l'Assessore per l'Economia
f.to avv. prof. Alessandro Dagnino